

C O M U N E D I P A R T I N I C O

Provincia di Palermo

Piazza Umberto I tel. 0918913200

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Via Mons. Domenico Mercurio,1 - tel. 0918782840 - fax 0918901336

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITA' E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI

INDICE

- Articolo 1. Oggetto.
- Articolo 2. Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino.
- Articolo 3. Luoghi di esecuzione del servizio.
- Articolo 4. Durata del servizio.
- Articolo 5. Costi del servizio.
- Articolo 6. Requisiti di partecipazione.
- Articolo 7. Procedura di aggiudicazione.
- Articolo 8. Stipulazione del contratto.
- Articolo 9. Documenti facenti parte integrante del contratto.
- Articolo 10. Spese contrattuali.
- Articolo 11. Garanzia a corredo dell'offerta.
- Articolo 12. Inizio e durata dell'esecuzione.
- Articolo 13. Obblighi del concessionario di servizi.
- Articolo 14. Obblighi in materia di tutela ambientale.
- Articolo 15. Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto.
- Articolo 16. Responsabilità e assicurazione.
- Articolo 17. Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Articolo 18. Controlli e vigilanza in corso di esecuzione.
- Articolo 19. Richiami e diffide in corso d'esecuzione.
- Articolo 20. Sub-concessione.
- Articolo 21. Penalità: fattispecie e importi.
- Articolo 22. Penalità: modalità di applicazione.
- Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.
- Articolo 24. Modalità del provvedimento di risoluzione.
- Articolo 25. Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio.
- Articolo 26. Procedimento amministrativo.
- Articolo 27. Esclusione dell'arbitrato.
- Articolo 28. Trattamento dei dati.
- Articolo 39. Controllo e mantenimento dei requisiti.
- Articolo 30. Norme di rinvio.

CAPO I – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto

1. Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale ed il reintegro delle matrici ambientali delle strade di competenza dell'Amministrazione comunale interessate da incidenti stradali, in conformità alle previsioni di cui al Titolo II del Codice della Strada relative ai poteri e compiti degli enti proprietari.
2. In particolare il servizio consiste nell'attività, esplicita in situazione di emergenza, di pulitura della piattaforma stradale, mediante:
 - aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
 - recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
 - ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
3. Gli interventi di ripristino post incidente e di rimozione dal sedime stradale di residui materiali e di elementi che generano condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, l'ambiente o la salute pubblica, devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quella in materia ambientale.

Art. 2 Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti prestazioni:
 - **“intervento standard”**: ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali od altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati”, aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli; l'intervento comporta la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
 - **“interventi senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative senza alcun onere per l'Amministrazione;
 - **“interventi perdita di carico”**: attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti o versamento di liquidi, ovvero perdita di carico o versamento di liquidi da veicoli in transito non necessariamente coinvolti in incidenti stradali.
2. Gli interventi possono essere richiesti dalla Polizia Municipale e/o altro organo di Polizia, ovvero dal personale del Comune, attraverso comunicazione ad apposita utenza telefonica.
A tal fine dovrà essere attivato dal concessionario un numero verde per le richieste di intervento, in servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno.
3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti al massimo entro i 30 minuti dalla richiesta.
A tale scopo il concessionario dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di un presidio operativo, con mezzi e personale specializzati, sul territorio del Comune di Partinico o in uno dei Comuni ad esso confinanti.

Art. 3 Luoghi di esecuzione del servizio/ Importo Dell'appalto

1. Gli interventi di ripristino dovranno essere effettuati su tutte le strade pubbliche del territorio del comune di Partinico.

Art. 4 Durata del servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipulazione del relativo contratto. La consegna del servizio dovrà risultare da apposito verbale.
2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definita la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei o, se inferiore, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo concessionario.
3. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito ai sensi dell'art.63, del D. Lgs. n.50/2016.
4. Ai fini della quantificazione della cauzione **definitiva ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016**, nonché per la stipula del contratto, il valore presunto complessivo ed indicativo del servizio (art.35 D.Lgs. n.50/2016), stimato sulla base della sinistrosità media rilevata negli **anni 2013/2014/2015, è quantificata per la durata triennale in €30.000,00 al netto dell'I.V.A.** Il corrispettivo del servizio sarà costituito,

ai sensi dell'articolo 30 e 95 del Decreto Legislativo 50/2016, "unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio". Lo svolgimento del servizio non comporta alcun onere di spesa per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 Costi del servizio

1. Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico del Comune. Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, infatti, il corrispettivo per il concessionario sarà costituito **"unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"**.

2. Il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, fermo restando che, anche in caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, nessun onere economico potrà gravare sul Comune ai sensi del comma 1 che precede.

3. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, dell'art. 97 del D. Lgs. 50/2016, della L. 123/2007, nonché della determinazione dell'AVCP n. 3/2008, si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, essendo stata effettuata dall'Amministrazione procedente una valutazione in merito, da cui è risultato che si tratta di un servizio per il quale non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione procedente.

CAPO II – MODALITA' DI AFFIDAMENTO

Art. 6 Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio oggetto della presente concessione i soggetti indicati all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell'appalto (coordinamento e gestione della manutenzione delle strade, finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità, a seguito di incidenti stradali e per l'attività di bonifica ambientale dei siti inquinati) purché in possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa.

2. Si considerano in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa i soggetti che:

- a) abbiano svolto negli ultimi tre anni servizi identici a quelli oggetto della presente concessione;
- b) producano in sede di gara idonee dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 385/1993;
- c) siano in possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria "trasporto di rifiuti in conto proprio" ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006;
- d) abbiano le Certificazioni di qualità relative all'attività richiesta.

3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il requisito di cui alla lett. a) del comma precedente deve essere posseduto dall'impresa capogruppo nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuna di quanto richiesto all'intero raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere b), ed e) invece, devono essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere c), d) e f) è sufficiente, ai fini della partecipazione alla gara, il possesso in capo anche ad uno solo dei concorrenti raggruppati.

4. Ai fini del conseguimento della capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento, previsto e disciplinato dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 7 Procedura di aggiudicazione

1. Il servizio verrà affidato a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del D. Lgs. n. 50/2016, e sarà valutata in base ai seguenti criteri:

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 100

A) Organizzazione della struttura messa a disposizione e modalità di gestione operativa del servizio di ripristino post incidente MAX 50 PUNTI

- a1) organizzazione generale e strutture periferiche **Max 15 punti**
- a2) tempistica d'intervento **Max 10 punti**
- a3) strutture periferiche destinate al Comune di Partinico **Max 10 punti**

a4) materiali e misure utilizzate per garantire la sicurezza degli operatori e della circolazione stradale durante gli interventi di ripristino **Max 15 punti**

B) Mezzi e prodotti utilizzati per l'attività di ripristino post sinistro con particolare riferimento alla eco compatibilità, modalità d'intervento, tracciabilità dei rifiuti Max 35 punti

b1) modalità d'intervento per il ripristino post incidente Max 10 punti

b2) caratteristiche del prodotto utilizzato Max 10 punti

b3) procedure e metodologie di smaltimento dei rifiuti atte a garantire la tracciabilità delle operazioni Max 15 punti

C) Elementi aggiuntivi e preferenziali Max 15 punti

c1) elencazione dei servizi aggiuntivi offerti all'amministrazione procedente senza costo alcuno per la P.A. e per il cittadino Max 15 punti

CAPO III – CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 8 Stipulazione del contratto

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.

2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato, senza fornire valida giustificazione, il Comune fissa con lettera raccomandata, il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, il Comune dichiara la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione ed incamera la cauzione provvisoria prestata in sede di gara.

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o, comunque, provocare notevoli disservizi, ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Art. 9 – Documenti facenti parte integrante del contratto.

1. Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

a) il presente capitolato d'oneri;

b) la proposta progettuale presentata dall'impresa aggiudicataria;

c) il provvedimento di aggiudicazione.



Art. 10 – Spese contrattuali

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.

Art. 11 – Garanzia a corredo dell'offerta.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D. Lgs. n. 50/2016.

3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

4. Nel caso del servizio in oggetto non esiste un importo a base d'asta determinato, ma soltanto un importo contrattuale determinabile sulla base delle esperienze pregresse. Si stima, sulla base dei dati relativi all'incidentistica locale, che il volume d'affari del presente servizio per tre anni sia pari ad euro 30.000 oltre IVA (euro 10.000 annui x 3 anni = euro 30.000) nella misura di legge. Alla luce di questa stima viene calcolata la garanzia provvisoria (art. 93 del D.lgs. n.50/2016) del 2%, per un ammontare pari ad €. 600,00 (seicento/00).

5. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

Essa, pertanto, va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.

6. E' fatto salvo comunque il diritto dell'Amministrazione Comunale di rivalersi sull'aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.

7. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall'art. 103, del D. Lgs. n. 50/2016 ed il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione procedente. La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE

Art. 12 – Inizio e durata dell'esecuzione.

1. L'esecuzione del contratto avrà inizio dopo la stipulazione dello stesso.

2. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del Dirigente della Direzione competente, si può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti sulla capacità dell'aggiudicatario previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 11.

Art. 13 - Obblighi del concessionario del servizio

1. Il concessionario è obbligato ad effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie minime richieste dall'Amministrazione Comunale, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara.

2. Il concessionario del servizio deve disporre di almeno un presidio sul territorio del Comune di Partinico o in uno dei Comuni ad esso confinanti, da attivare all'occorrenza mediante utenza telefonica ad un numero verde, in servizio h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale.

3. I tempi di intervento dovranno essere contenuti entro i 30 minuti, o nel tempo inferiore offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata oggettiva impossibilità.

4. Il concessionario del servizio è inoltre tenuto al rispetto degli obblighi indicati negli articoli che seguono.

Art. 14 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata, in qualità di intermediaria nella gestione dei rifiuti, alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'"attività di ripristino post incidente", conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 15 Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. L'Impresa concessionaria si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

2. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre:

a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:

- nomina, ed eventuale sostituzione, del personale del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), del D. Lgs. n. 81/2008;

- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;



- adeguata documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 81/2008.

3. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

4. L'impresa, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, ha l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci-lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

5. L'impresa applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

6. L'impresa deve certificare, prima dell'inizio della concessione e, periodicamente, a richiesta dell'Amministrazione, l'organico addetto al servizio, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi e i certificati di regolarità contributiva (DURC). L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere in qualsiasi momento alla ditta concessionaria di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.

7. L'impresa è responsabile, in rapporto al Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non è stato autorizzato non esime l'impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, il Comune medesimo comunica all'impresa e se del caso anche alla Direzione Provinciale, l'inadempienza accertata.

9. In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà dell'Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale.

Art.16 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.

2. Il concessionario del servizio, all'uopo, dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare il Comune da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post incidente; all'uopo dovrà disporre, dall'avvio del servizio, di idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 2.500.000,00 (due milioni e mezzo di euro) ed una validità non inferiore alla durata del contratto, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post incidente.

Art 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art.3 commi 8 e 9 della Legge 13 Agosto 2010 n.136, l'impresa concessionaria si obbliga espressamente a riscuotere dalle compagnie assicurative tutti gli emolumenti con le modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 18 – Controlli e vigilanza in corso d'esecuzione

1. L'esecuzione delle attività oggetto del presente Capitolato sono sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'Amministrazione comunale.

2. In particolare l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di provvedere a:

- 
- a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto di concessione;
 - b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio con particolare riferimento alla funzionalità e alla congruità dei servizi resi, all'idoneità e professionalità degli addetti e al rispetto di quanto concordato tra le parti;
 - c) rilevare e segnalare tempestivamente le eventuali anomalie e inadempienze del soggetto concessionario.
3. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa concessionaria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. Il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

Art. 19 – Richiami e diffide in corso d'esecuzione

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 20 - Divieto di subappalto e di cessione

Non sono ammessi né il subappalto e né la cessione, anche solo parziale, del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

CAPO V - PENALITA'

Art. 21 – Penalità: fattispecie e importi

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
 - per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 19: €. 250,00 per ogni richiamo o diffida;
 - nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di €. 600,00;
 - nel caso di accertato mancato rispetto del termine di cui gli artt. 2 e 13 o di quello inferiore offerto in sede di gara (intervento in ritardo), verrà applicata una penale pari a €. 200,00.

Art. 22 – Penalità: modalità di applicazione

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva; in tal caso, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 5 dell'art.11.
2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, avverso cui il prestatore del servizio avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il termine assegnato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente.
5. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% del valore complessivo del contratto e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

CAPO VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 23 – Risoluzione del contratto e recesso

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
 - e) ricorso alla sub-concessione del servizio, alla cessione del contratto o al subappalto in deroga a quanto stabilito all'art. 20 del presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
 - g) mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori, il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - h) inosservanza degli obblighi assicurativi infortunistici, assistenziali e previdenziali; il Comune incamera la cauzione definitiva;
 - i) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
 - j) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l'impresa concessionaria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - k) negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche negli eventuali maggiori costi per un nuovo affidamento.

Art. 24 – Modalità del provvedimento di risoluzione

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.



Art. 25 – Effetti della risoluzione: l'esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione anticipata del contratto d'appalto di cui alle lett. c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 23, il Comune ha la facoltà di affidare a terzi, a mezzo di procedura negoziata, la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. All'impresa inadempiente sono addebitati tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO VII - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 26 – Procedimento amministrativo

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Art. 27 – Esclusione dell'arbitrato

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Palermo. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente capitolato ad arbitri.

Art 28 – Trattamento dei dati

Il Comune, gli offerenti e l'aggiudicatario, ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni dichiarano fin da ora:

- di prestare il consenso al trattamento dei dati;
- di obbligarsi reciprocamente all'assoluto rispetto della riservatezza e della sicurezza nel trattamento dei dati che siano stati acquisiti ai fini dell'esecuzione della fornitura;
- di voler rispondere anche per il fatto del personale dipendente che eventualmente li divulghi e ne faccia oggetto di sfruttamento.

I dati personali degli operatori economici partecipanti, raccolti dall'Amministrazione per l'espletamento della gara di concessione del servizio saranno trattati esclusivamente per i fini della procedura di gara medesima e per i successivi adempimenti contrattuali.

CAPO VIII – NORME FINALI

Art. 29 – Controllo e mantenimento dei requisiti.

Per tutta la durata della convenzione e dell'affidamento del servizio di ripristino de quo, l'impresa affidataria dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 30 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel codice civile, nelle leggi vigenti in materia di gare d'appalto, di tutela del personale, di imposte e tasse, di tutela e sicurezza e nel codice della strada.

Partinico, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE P.M.

Isp. Princ. Dott.ssa Antonina Indelicato



